

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XI LEGISLATURA

N. 544

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori GOLFARI, MONTRESORI, D'AMELIO, DE GIUSEPPE, DONATO, FONTANA Albino, FOSCHI, INZERILLO, MEO, PICANO e BERNASSOLA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 AGOSTO 1992

Proroga dei contributi GESCAL e modifiche alla legge 14 febbraio 1963, n. 60

ONOREVOLI SENATORI. - Il 31 dicembre 1992 scade l'obbligo contributivo imposto dall'articolo 10 della legge 14 febbraio 1963, n. 60 (c.d. contributi GESCAL).

Tale data è stata fissata nell'ultimo provvedimento di proroga, l'articolo 22 della legge finanziaria del 1988 (legge 11 marzo 1988, n. 67).

Nella attuale situazione di bilancio dello Stato i contributi ex-GESCAL costituiscono l'unica fonte certa di finanziamento dell'intervento pubblico nell'edilizia residenziale.

Peraltro, si tratta di risorse che non gravano sul bilancio dello Stato essendo alimentate dai contributi a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori (nelle misure, rispettivamente, dello 0,70 e dello 0,35 per

cento delle retribuzioni imponibili dei lavoratori dipendenti).

Se ne impone, pertanto, una congrua proroga, pena la totale paralisi dell'intervento pubblico a favore dei ceti meno abbienti e della nuova domanda sociale, nei cui confronti invece le stesse dichiarazioni programmatiche del Governo hanno mostrato di ritenere necessario il proseguimento dell'impegno pubblico.

Tale proroga, che è quanto mai urgente e che è l'obiettivo primario del presente disegno di legge, va accompagnata da ulteriori disposizioni che creino gli opportuni agganci normativi per porre allo studio, nelle sedi e nei tempi opportuni, i necessari adeguamenti della normativa isti-

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

tutiva del suddetto obbligo contributivo innovando anche nelle modalità l'utilizzo delle disponibilità in questione, finora erogate a fondo perduto.

In ogni caso, tuttavia, occorre prevedere subito, contestualmente alla proroga che ora si propone, le seguenti conferme o modifiche alla normativa istitutiva:

a) la conferma della esclusiva destinazione all'edilizia residenziale pubblica in senso lato delle risorse derivanti dai contributi in questione, così come confermato dalla stessa Corte costituzionale con sentenza n. 241 del 13 aprile 1989;

b) l'astensione dell'obbligo contributivo ai lavoratori autonomi ed ai cittadini stranieri (comunitari e non) che volessero fruire dei benefici dell'edilizia pubblica;

c) la possibilità di utilizzare i proventi in questione anche per la concessione di un contributo per l'integrazione dei canoni di locazione di immobili sia di proprietà pubblica che privata. È questa una scelta inevitabile del momento in cui:

1) si attenua, per effetto dell'articolo 11 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, la protezione, peraltro, del tutto teorica, offerta dall'equo canone ai cittadini meno abbienti;

2) si vuole avviare il processo di trasformazione degli IACP in enti pubblici economici secondo le linee di riforma in corso di avanzata discussione nella decima legislatura;

d) la possibilità di finanziare con i detti contributi un fondo di rotazione per la

corresponsione delle indennità di esproprio dovuta dai Comuni per i procedimenti ablatori, sia passati che futuri. È anche questa una conseguenza inevitabile alla scelta, compiuta in sede di conversione del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, con l'introduzione dell'articolo 5-bis, che ha risolto il problema della determinazione delle indennità di esproprio, ma non quello del reperimento delle risorse per far fronte alla abnorme situazione debitoria creatasi negli oltre dodici anni intercorsi dalla prima sentenza della Corte costituzionale (n. 5 del 1980) che ha dichiarato l'incostituzionalità del sistema indennitario previsto dalla legge 22 ottobre 1971, n. 865. E tuttavia il fondo di rotazione di cui proponiamo l'istituzione non serve a spostare al bilancio dello Stato un debito contratto dagli enti locali, ma serve solo a consentire ad essi di far fronte nell'immediato agli obblighi derivanti dalla nuova normativa, consentendo loro di avviare un processo di alienazione delle aree concesse in diritto di superficie, peraltro ormai fuori mercato a seguito delle trasformazioni delle cessioni in proprietà delle aree di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, operato con la legge 17 febbraio 1992, n. 179.

Onorevoli Senatori, nella certezza che, ben comprendendo l'insostituibile funzione dei contributi in scadenza, conveniate sull'opportunità di disporre immediatamente la proroga, accompagnata però dalle susposte prime modifiche, confidiamo nella celere approvazione del presente disegno di legge.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

*(Contributi della legge 14 febbraio 1963, n. 60. Destinazione e soggetti obbligati)*

1. A partire dall'1 gennaio 1993 i contributi di cui alle lettere *b)* e *c)* del primo comma dell'articolo 10 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, sono dovuti fino al periodo di paga in corso al 31 dicembre 1997 e versati dagli enti percettori direttamente alla sezione autonoma per l'edilizia residenziale presso la Cassa depositi e prestiti istituita ai sensi dell'articolo 10 della legge 5 agosto 1978, n. 457, entro il quarantacinquesimo giorno successivo a quello della loro percezione e sono utilizzati per le finalità di cui al successivo comma 5.

2. I lavoratori autonomi che vogliono ottenere i benefici dell'edilizia residenziale pubblica sono tenuti a versare un contributo pari all'1,05 per cento del reddito derivante da lavoro autonomo annualmente dichiarato.

3. Dalla data di entrata in vigore della presente legge lo stesso contributo di cui al comma 2 è dovuto dai lavoratori autonomi già utenti di alloggi di edilizia residenziale pubblica, dandone prova documentale di volta in volta, a pena di decadenza.

4. Il Ministro del tesoro determina entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge le modalità di versamento dei contributi di cui ai commi 2 e 3.

5. I contributi di cui ai commi da 1 a 4 sono utilizzati:

*a)* per il finanziamento di tutte le forme di intervento previste dalla legge 17 febbraio 1992, n. 179;

*b)* per la concessione di contributi ai cittadini meno abbienti per l'integrazione dei canoni di locazione di immobili di proprietà sia pubblica che privata secondo le modalità che saranno indicate dal Mini-

stro dei lavori pubblici, presidente del Comitato per l'edilizia residenziale (CER), con proprio decreto;

c) per la costituzione di un fondo di rotazione per la concessione di mutui decennali senza interessi a favore dei comuni per il pagamento delle indennità di espropriazione.

6. Il CIPE, su proposta del CER, stabilisce le percentuali da destinare agli interventi di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 5.

7. Al fine di reperire le disponibilità occorrenti per la restituzione delle rate dei mutui di cui alla lettera *c)* del comma 5, i Comuni, anche in deroga al limite di cui all'undicesimo comma dell'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, possono cedere in proprietà le aree, comprese nei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, o in quelle ad esse assimilate, già cedute in diritto di superficie e sulle quali sono stati costruiti alloggi di edilizia agevolata-convenzionata. La trasformazione della concessione in diritto di superficie in cessione del diritto di proprietà è concessa dietro pagamento di un corrispettivo la cui misura è determinata dal Comune con delibera quadro da assumere entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. In sede di prima applicazione le disponibilità del fondo sono utilizzate per il pagamento delle indennità relative a procedimenti di esproprio conclusi prima della data di entrata in vigore della legge 8 agosto 1992, n. 359, di conversione del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333.